

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 161/A

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI PROCEDURALI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER LE ULTIME DUE GIORNATE DEI CAMPIONATI DI SERIE A TIM E DI SERIE B TIM 2002/2003 ED EVENTUALI GARE DI SPAREGGIO

Il Presidente Federale,

- ritenuto che esiste una specifica esigenza di dare rapida conclusione ad eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 24 commi 3, 6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, relativamente alle ultime due giornate dei Campionati di Serie A TIM e di Serie B TIM ed alle eventuali gare di spareggio occorrenti;
- visto l'art. 29 comma 11 del Codice di Giustizia Sportiva;

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 24 commi 3, 6 e 8 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione a gare delle ultime due giornate del Campionato di Serie A TIM, in programma rispettivamente il 18 e il 25 maggio 2003, del Campionato di Serie B TIM, in programma rispettivamente il 31 maggio e il 7 giugno 2003, nonché ad eventuali ulteriori gare di spareggio occorrenti al termine dei Campionati stessi si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo della Lega Nazionale Professionisti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara;
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 24 comma 5 lett. b), comma 7 lett. b) e comma 9 lett. b), del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato nella stessa giornata;
- gli eventuali reclami avverso la decisione del Giudice Sportivo devono essere proposti con procedura d'urgenza, nei termini e con le modalità previsti dall'art. 32 comma 8 C.G.S., e la Commissione Disciplinare si riunirà nello stesso giorno di proposizione dei reclami. La decisione della Commissione Disciplinare sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione;

- gli eventuali appelli devono essere proposti dalle società interessate alla C.A.F. e in copia alla controparte entro le ore 12.00 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato della Commissione Disciplinare. L'eventuale richiesta dei documenti ufficiali deve essere avanzata con l'atto di proposizione dell'appello. Le motivazioni del reclamo devono essere trasmesse alla C.A.F. e, in copia, alla controparte, entro le ore 18.00 del medesimo giorno ed entro lo stesso termine la controparte ha diritto di richiedere i documenti ufficiali. Entro le ore 12.00 del giorno successivo la controparte può trasmettere le proprie controdeduzioni. Nel medesimo giorno la C.A.F. deciderà in ultima istanza, inviando il dispositivo della decisione alla L.N.P. ed alle parti interessate;
- l'introduzione dei reclami, l'invio delle motivazioni e delle controdeduzioni, la trasmissione dei documenti ufficiali e ogni comunicazione comunque inerente ai procedimenti, potranno avvenire attraverso telefax e dovranno comunque pervenire entro i termini sopra indicati;
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 APRILE 2003

IL SEGRETARIO
Avv. Giancarlo Gentile

IL PRESIDENTE
Dott. Franco Carraro